

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a far dichiarare che le convenzioni di sovvenzione n. 238214 «C7» (Controllo cerebello-corticale: cellule, circuiti, calcolo e clinica) e n. 238686 «Cerebnet» (Tempi e plasticità nel sistema olivo-cerebellare), concluse nell'ambito dell'invito a presentare proposte FP7-People-ITN-2008, non possono essere interpretate nel senso che obbligano i beneficiari ad impartire esclusivamente nei propri locali la formazione ai ricercatori all'inizio della carriera e diretta, di conseguenza, a confermare che la REA non può respingere in quanto inammissibile la parte dei costi relativa alla formazione, impartita al di fuori dei locali della ricorrente, di tre ricercatori all'inizio della carriera e, dall'altro, diretta a far condannare la REA a pagare tutte le spese relative alla formazione di tali ricercatori all'inizio della carriera, come comunicate dalla ricorrente, maggiorate degli interessi a decorrere dalla data in cui i pagamenti erano esigibili ai sensi delle convenzioni.

**Dispositivo**

- 1) L'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) è condannata a versare all'Universiteit Antwerpen l'importo di EUR 45 526,73, corrispondente al pagamento di determinati costi ammissibili ai sensi della convenzione «Cerebnet» n. 238686 conclusa nell'ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), maggiorato degli interessi convenzionali a decorrere dalla data in cui tale importo era esigibile ai sensi di detta convenzione.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La REA e l'Universiteit Antwerpen sopporteranno le proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 270 del 17.8.2015.

---

**Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2017 — (SEAE)/Gross**

(Causa T-472/15 P) (<sup>1</sup>)

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2013 — Mancata iscrizione nell'elenco dei funzionari promossi — Assenza di errori di diritto»)**

(2017/C 121/37)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (rappresentanti: inizialmente S. Marquardt e M. Silva, successivamente S. Marquardt, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, S. Moya Izquierdo e F.-M. Hilaire, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 3 giugno 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52) e diretta all'annullamento di tale sentenza.

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Philipp Oliver Gross nell'ambito del presente procedimento.

---

(<sup>1</sup>) GU C 346 del 19.10.2015.